



Audizione
Senato della Repubblica
II Commissione Giustizia

disegni di legge n.1425 e n.2419 (*Equo compenso prestazioni professionali*)

On.le Presidente,
On.li Relatori,
On.li Senatori,

Ringrazio il Presidente della Commissione e tutti i suoi componenti per l'invito.

Nonostante i principi enunciati dalla nostra Costituzione e l'intervento del decreto legge n. 148/2017 circa il riconoscimento di un equo compenso da parte del committente nei confronti del professionista, ancora oggi le disposizioni restano inattuate in assenza di riferimenti precisi per quanto riguarda la determinazione quantitativa dell'equo compenso per tutti i professionisti. Voglio rimarcare "tutti i professionisti" così come



individuati nel nostro ordinamento giuridico ossia professionisti iscritti in albi e collegi professionali e professionisti di cui alla legge n. 4/2013.

Assoprofessioni condivide l'urgenza, espressa da tutto il mondo delle professioni e recepita dalle forze politiche in Parlamento, di una riforma – da lungo tempo attesa – della disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

La disciplina attualmente vigente risulta infatti complessa limitata sotto il profilo del campo di applicazione, irragionevolmente discriminatoria nella differenziazione che introduce tra professioni ordinistiche e non ordinistiche, ed inefficace, in ragione della carenza di strumenti di controllo e sanzione.

Muovendo dal presupposto che il diritto all'equo compenso rappresenta un ineludibile strumento di attuazione della Costituzione nella prospettiva dell'uguaglianza tra lavoratori, Assoprofessioni intende dare il suo contributo all'avanzamento del processo legislativo in corso attraverso la formulazione di proposte di revisione del testo già approvato alla Camera dei Deputati e attualmente all'esame di questa Commissione.



Preliminarmente diamo plauso al testo approvato dalla Camera dei Deputati che all'art. 1 ha introdotto specifici riferimenti alle professioni di cui alla Legge n. 4/2013 introducendo nel contempo un metodo di determinazione dell'equo compenso di questi professionisti. Per cui diamo atto dell'attenzione prestata dal Legislatore alle nostre osservazioni esposte nel corso della precedente audizione del 4.5.2021 presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

Si osserva, infatti, che il ricorso ad un tavolo ministeriale preordinato alla redazione dei parametri risulta convincente, mentre ci sembra più problematica l'identificazione dei soggetti interlocutori attraverso il rinvio all'elenco di cui alla legge n. 4/2013, la quale, come è noto, implica un processo volontario che non comprende necessariamente i soggetti della rappresentanza delle professioni. I soggetti rappresentativi da coinvolgere nell'interlocuzione con il Ministero andrebbero dunque identificati attraverso la riproposizione dei medesimi requisiti previsti dall'art. 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.



Sarebbe inoltre opportuno specificare, già nel testo della legge, che i parametri dovranno essere articolati per categorie omogenee di attività professionali, allo scopo di impedire che il decreto risulti generico, e quindi inefficace. Resta fermo, in ogni caso, un metodo di identificazione dei parametri che presenti caratteri comuni e applicabili, in via automatica, alle professioni non espressamente contemplate, specie per tutelare le nuove professioni che dovessero sorgere nel corso del tempo.

Altrettanto importante il meccanismo di aggiornamento costante dei parametri, che andrebbe assicurato sempre tramite il confronto periodico tra il Ministero dello sviluppo economico e le associazioni rappresentative, identificate tramite i medesimi requisiti stabiliti per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo di cui all'articolo 17 della legge n. 81/2017.

In relazione al campo di applicazione Assoprofessioni propone di eliminare il criterio della natura convenzionale del rapporto contrattuale. Se è pur vero che l'imposizione di compensi ridotti avvenga più frequentemente in



rapporti a carattere convenzionale, non si vede la ragione per cui la medesima protezione non possa realizzarsi anche in rapporti limitati alla singola prestazione, nei quali pure potrebbe configurarsi la situazione di squilibrio tra le parti.

Inoltre si esprime il convincimento che la nuova disciplina debba includere le prestazioni professionali con la P.A., in ogni sua forma, ivi incluse le società partecipate, gli agenti della riscossione, e i soggetti che operano nell'ambito dei contratti pubblici. In questo settore, infatti, si sono verificati i principali squilibri contrattuali, fino ai ben noti casi di bandi a costo zero che hanno rappresentato il punto più basso del rapporto tra professioni e amministrazione pubblica.

Partendo dal presupposto che l'equo compenso è anzitutto un diritto soggettivo del professionista e una tutela a suo favore nei confronti di committenti forti è da confermare il principio secondo cui l'azione in giudizio debba spettare al solo professionista, parte lesa del rapporto contrattuale. In merito, invece, al parere di congruità con efficacia di titolo

5



esecutivo si segnala la necessità che tale parere possa essere espresso anche dalle Associazioni professionali iscritte presso l'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della Legge n. 4/2013 relativamente alle prestazioni eseguite dai propri iscritti.

Come apprezzabile è anche la previsione di un indennizzo a carico dell'impresa, che può essere stabilito dal giudice in caso di lite.

Altresì opportuna potrebbe risultare la previsione di una procedura accelerata, di risoluzione alternativa delle controversie aventi ad oggetto la violazione del principio di equo compenso, in modo da favorire una più rapida definizione di tali controversie, a beneficio del professionista. A tal proposito potrebbe essere costituita una sezione specializzata con funzioni di mediazione preliminare nell'ambito dell'Osservatorio sull'equo compenso o si potrebbe fare ricorso agli organismi di mediazione iscritti al R.O.C. del Ministero della Giustizia.

E' ovvio che, in tale ipotesi, occorrerà in primo luogo configurare la composizione dell'Osservatorio in modo da rispecchiare l'universo della rappresentanza del mondo professionale, utilizzando i medesimi criteri già



utilizzati per la composizione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, di cui all'art. 17 della legge n. 81/2017.

In ultimo si esprime apprezzamento circa l'intervento in materia di clausole vessatorie e condotte abusive da parte della committenza che amplia in modo più dettagliato le previsioni di cui alla già citata legge n. 81/2017 anche se riteniamo che debba esserci più specificità in relazione ai professionisti di cui alla legge n. 4/2013.

Si ringrazia ancora e si resta a disposizione per ogni ed ulteriore chiarimento.

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Falcone

Il Presidente
Prof. Giorgio Berloffia

Roma, 19 Novembre 2021